

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, con riferimento alle destinazioni indicate nello stato di previsione della spesa della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, si fa fronte con le coperture finanziarie indicate nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto degli equilibri del bilancio ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 118/2011.

Art. 2.

(Misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025-2027)

1. Ai fini del mantenimento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio degli esercizi finanziari 2025-2027, come definiti nel prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati, allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, le autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali approvate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono revocate e sostituite con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Istituzione dell'ente di gestione delle risorse sociali della Regione).

1. Al fine di promuovere, nell'ambito dei servizi sociali, forme di integrazione e supporto degli ambiti territoriali sociali e servizi operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa, è istituito l'ente di gestione delle risorse sociali della Regione, di seguito denominato Ente di gestione.

2. L'ente di gestione è un ente strumentale sottoposto all'indirizzo e al controllo dell'assessorato regionale alle politiche sociali della Regione, la cui disciplina di funzionamento è definita da un apposito atto organizzativo approvato dalla Giunta regionale.

3. L'ente di gestione è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento delle seguenti attività:

a) erogazioni delle risorse del comparto sociale;

- b) coordinamento delle attività sociali e socio sanitarie sul territorio piemontese in funzione della programmazione regionale;
 - c) promozione delle attività innovative e complementari al sistema dei servizi sociali;
 - d) monitoraggio della spesa sociale relativamente agli ambiti territoriali sociali con specifico riferimento e integrazione delle risorse provenienti da fondi regionali o da fondi diversi;
 - e) promozione dei bandi nel comparto sociale derivanti da risorse dedicate a specifiche finalità;
 - f) realizzazione di servizi operativi a supporto degli ambiti territoriali sociali e della Regione;
 - g) supporto alla Regione nella raccolta e nel trattamento dei dati di servizi del sistema sociale.
4. Sono organi dell'ente di gestione il direttore e il collegio dei revisori dei conti.
5. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico di direttore regionale.
6. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno di durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.
7. Il trattamento economico complessivo del direttore non può superare quello dei direttori regionali e l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
8. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente di gestione e svolge le funzioni previste con apposita deliberazione della Giunta regionale.
9. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili.
10. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
11. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
12. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente di gestione e svolge le altre funzioni previste con apposita deliberazione della Giunta regionale.
13. L'ente di gestione dispone di personale proprio e può avvalersi di dipendenti della Regione in distacco, secondo le modalità definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, si fa fronte mediante le risorse allocate nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 20.01 (Fondi di riserva), titolo I (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, da destinarsi a un capitolo di nuova costituzione nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 4.

(Sostegno straordinario alle fondazioni di partecipazione Museo delle antichità egizie e Torino Musei)

1. Nell'ambito del piano strategico 2024-2026 elaborato dalla Fondazione Torino Musei, per l'esercizio 2025 è iscritto nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, a titolo di incremento del patrimonio netto disponibile della Fondazione stessa.
2. In relazione alla ricorrenza del bicentenario del Museo delle antichità egizie, per l'esercizio 2025 è iscritto nella missione 05, programma 05.02, titolo 2, del bilancio di previsione 2025-2027, uno stanziamento pari a euro 2.700.000,00, a titolo di incremento del patrimonio netto da imputarsi a riserva, a favore della Fondazione stessa.

Art. 5.

(Intervento straordinario a favore del Forte di San Carlo di Fenestrelle e abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33)

1. Allo scopo di preservarne il patrimonio storico e culturale, la Regione sostiene i lavori di recupero dei tetti e delle coperture del Forte delle Valli all'interno del complesso del Forte San Carlo di Fenestrelle con l'erogazione di un contributo all'Unione montana dei comuni Val Chisone e Germanasca.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere i necessari atti di collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per l'annualità 2025, si provvede mediante l'iscrizione di un apposito stanziamento a valere sulla missione 05, programma 05.02, titolo 2, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
4. E' abrogato l'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025).

Art. 6.

(Liquidazione della Fondazione Villa La Palazzola)

1. Per l'esercizio 2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, è iscritto lo stanziamento di euro 50.000,00 quale trasferimento destinato a definire le attività liquidatorie della Fondazione Villa La Palazzola.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in euro 50.000,00 per l'annualità 2025, si provvede mediante apposito stanziamento a valere nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 da erogare alla Fondazione Villa La Palazzola.

Art. 7.

(Ristori alle imprese connessi ai tempi di completamento dei cantieri di raddoppio stradale del tunnel Tenda e della metropolitana automatica Collegno-Casine Vica)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dell'opera infrastrutturale strategica di interesse regionale di raddoppio stradale del tunnel Tenda, la Giunta regionale è autorizzata a individuare le attività economiche beneficiarie di un contributo a fondo perduto presenti nei Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione e Borgo San Dalmazzo e a destinare complessivamente euro 1.000.000,00, modulando il ristoro in misura decrescente in funzione della distanza del comune rispetto all'imbocco del tunnel con i seguenti massimali:
 - a) euro 4.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Limone Piemonte;
 - b) euro 3.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Vernante;
 - c) euro 3.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Robilante;
 - d) euro 2.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Roccavione;
 - e) euro 1.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Borgo San Dalmazzo;
 - f) euro 500,00 a favore dei maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio regionale maestri di sci individuati dalla Giunta regionale.
2. Le imprese devono risultare attive e con sede legale o unità locale nei comuni di cui al comma 1.
3. Per i Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante e Roccavione le imprese destinatarie del contributo di cui al comma 1 sono quelle incluse nell'elenco inerente alla classificazione delle attività economiche di cui ai codici ATECO 2007, riportato in allegato alla presente legge (allegato B).
4. Per il Comune di Borgo San Dalmazzo le imprese destinatarie del contributo di cui al comma 1 sono quelle incluse nell'elenco inerente alla classificazione delle attività economiche di cui ai codici ATECO 2007, riportato in allegato alla presente legge (allegato C).
5. Nell'ambito delle risorse complessive di cui al comma 1, le attività con codice ATECO 2007 "96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere" sono destinatarie di un contributo a fondo perduto con i seguenti massimali:
 - a) euro 2.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Limone Piemonte;

- b) euro 2.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Vernante;
 - c) euro 1.500,00 a favore delle imprese site nel Comune di Robilante;
 - d) euro 1.000,00 a favore delle imprese site nel Comune di Roccavione.
6. Nell'ambito delle risorse complessive di cui al comma 1, sono destinatarie di un contributo a fondo perduto con un massimale di euro 1.000,00 le imprese presenti nei Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante e Roccavione, incluse nell'elenco inerente alla classificazione delle attività economiche di cui ai codici ATECO 2007, riportato in allegato alla presente legge (allegato D).
7. I ristori di cui al comma 1 vengono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
8. Al fine di contrastare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dell'opera infrastrutturale strategica di interesse regionale della metropolitana automatica Collegno-Cascine Vica, la Giunta regionale è autorizzata a individuare le imprese beneficiarie di un contributo a fondo perduto in quanto operanti sull'asse di corso Francia nella parte dei Comuni di Collegno e Rivoli e a destinare complessivamente euro 400.000,00.
9. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 8 trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti per l'esercizio 2025 della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 8.

(Interventi a favore del contribuente regionale e abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), come sostituiti per le relative disposizioni dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), si applicano anche ai tributi regionali.
2. L'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) è abrogato.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 40 novies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 novies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), il termine "cinque" è sostituito con il termine "tre".

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), le parole "per ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sono sostituite dalle seguenti: "per ridotte o impedito capacità motorie permanenti, di cui all'articolo 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ovvero invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, di cui all'articolo 381, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ovvero invalida con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni, di cui all'articolo 30, comma 7, della legge 23

dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001)”.

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è aggiunta la seguente:

“e bis) contributi a favore delle associazioni e organizzazioni piscatorie per iniziative di formazione e divulgazione in materia di pesca, per iniziative previste dalla pianificazione regionale, per studi, ricerche, indagini, attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e per iniziative di tutela della fauna ittica.”.

Art. 12.

(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1)

1. La rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014) è sostituita dalla seguente: “(Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2022)”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

"3 bis. Ai sensi dei commi 559, 560 e 561 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), si dispone quanto segue:

a) al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell’Unione europea, l’Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione può ridurre la quota di cofinanziamento regionale fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui all’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

b) le risorse rivenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento regionale di cui alla lettera a) rimangono come finanziamenti aggiuntivi al medesimo programma di sviluppo rurale 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del programma medesimo;

c) le risorse aggiuntive di cui alla lettera b), non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate al pagamento degli impegni giuridici residui assunti nel corso del medesimo periodo di programmazione. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, le suddette risorse che, a norma dell’articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, risultano ammissibili in relazione al periodo di programmazione 2023-2027, sono riallocate come finanziamenti aggiuntivi nel piano strategico della politica agricola comune 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del medesimo piano strategico.”.

Art. 13.

(Abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 e dell’articolo 19 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 20 relativa all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. L’articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) è abrogato.

2. L’articolo 19 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e disposizioni finanziarie) è abrogato.

Art. 14.

(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, è iscritto uno stanziamento pari a euro 1.300.000,00 nella missione 05, programma 05.02, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, da erogare alla Fondazione circolo dei lettori per la programmazione e la gestione della manifestazione Salone internazionale del libro di Torino'".

Art. 15.

(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione a far data dalla piena operatività dell'ente di gestione delle risorse sociali istituito dal medesimo articolo.

Art. 16.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2025

Alberto Cirio

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 1972/10	TITOLO 1: Spese correnti	1.104.022,40	2.169.795,42	2.292.000,00	2.292.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/10 Totale		1.104.022,40	2.169.795,42	2.292.000,00	2.292.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/12	TITOLO 1: Spese correnti	1.063.542,13	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/12 Totale		1.063.542,13	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/4	TITOLO 1: Spese correnti	25.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/4 Totale		25.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/48	TITOLO 1: Spese correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/48 Totale		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/54	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.351.324,51	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/54 Totale		3.351.324,51	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/10	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/28	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/28 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/33	TITOLO 1: Spese correnti	30.000,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/33 Totale		30.000,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/56	TITOLO 1: Spese correnti	51.252,00	9.700,00	44.550,00	44.550,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/56 Totale		51.252,00	9.700,00	44.550,00	44.550,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/6	TITOLO 1: Spese correnti	6.822.298,22	4.067.401,70	1.787.815,00	1.787.815,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/6 Totale		6.822.298,22	4.067.401,70	1.787.815,00	1.787.815,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/37	TITOLO 1: Spese correnti	895.715,84	479.395,43	632.266,54	623.750,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	105.219,83	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/37 Totale		1.000.935,67	479.395,43	632.266,54	623.750,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/38	TITOLO 1: Spese correnti	185.785,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	13.152.147,68	4.487.400,00	4.500.000,00	4.500.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 1978/38 Totale		13.337.932,68	4.487.400,00	4.500.000,00	4.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/45	TITOLO 1: Spese correnti	45.000,00	92.500,00	90.500,00	40.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/45 Totale		45.000,00	92.500,00	90.500,00	40.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/58	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/58 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/63	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/63 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/69	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/69 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/78	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/78 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/12	TITOLO 1: Spese correnti	1.832.350,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/12 Totale		1.832.350,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/28	TITOLO 1: Spese correnti	250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/28 Totale		250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/39	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/64	TITOLO 1: Spese correnti	3.100.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/64 Totale		3.100.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/67	TITOLO 1: Spese correnti	1.240.000,00	900.000,00	650.000,00	650.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/67 Totale		1.240.000,00	900.000,00	650.000,00	650.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/68	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/68 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/31	TITOLO 1: Spese correnti	2.700.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/31 Totale		2.700.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 1982/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/40	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	40.000,00	54.000,00	54.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/40 Totale		60.000,00	40.000,00	54.000,00	54.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/22	TITOLO 1: Spese correnti	100.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/22 Totale		100.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/7	TITOLO 1: Spese correnti	278.798,20	278.798,20	278.798,20	278.798,20
LEGGE REGIONALE N. 1983/7 Totale		278.798,20	278.798,20	278.798,20	278.798,20
LEGGE REGIONALE N. 1984/18	TITOLO 2: Spese in conto capitale	250.000,00	200.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/18 Totale		250.000,00	200.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/30	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/30 Totale		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/49	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/49 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/41	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/41 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/46	TITOLO 1: Spese correnti	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/46 Totale		23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/1	TITOLO 1: Spese correnti	355.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/1 Totale		355.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/32	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/32 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/39	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/41	TITOLO 1: Spese correnti	250.000,00	200.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/41 Totale		250.000,00	200.000,00	225.000,00	225.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/58	TITOLO 1: Spese correnti	572.940,00	37.320,00	7.320,00	7.320,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/58 Totale		572.940,00	37.320,00	7.320,00	7.320,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/40	TITOLO 1: Spese correnti	11.000,00	10.000,00	35.600,00	35.600,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 1988/40 Totale		11.000,00	10.000,00	35.600,00	35.600,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/15 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/21	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/21 Totale		60.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/23	TITOLO 2: Spese in conto capitale	945.820,50	700.000,00	450.000,00	450.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/23 Totale		945.820,50	700.000,00	450.000,00	450.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/64	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/64 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/24	TITOLO 1: Spese correnti	130.000,00	130.000,00	121.500,00	121.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	250.000,00	119.922,60	153.000,00	153.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/24 Totale		380.000,00	249.922,60	274.500,00	274.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/37	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/37 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/43	TITOLO 1: Spese correnti	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/43 Totale		3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/49	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/49 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/16	TITOLO 1: Spese correnti	34.730.660,00	17.500.090,00	17.502.970,00	27.499.900,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	13.384.468,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/16 Totale		34.730.660,00	17.500.090,00	30.887.438,00	27.499.900,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/35	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/35 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/36 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/43	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/43 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/48	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/48 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 1992/50	TITOLO 1: Spese correnti	200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/50 Totale		200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/51	TITOLO 1: Spese correnti	2.360.000,00	2.325.500,00	2.324.000,00	2.324.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/51 Totale		2.360.000,00	2.325.500,00	2.324.000,00	2.324.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/34	TITOLO 1: Spese correnti	168.163,48	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	38.059,75	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/34 Totale		206.223,23	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/45	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/45 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/47	TITOLO 1: Spese correnti	159.174,05	85.553,85	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.511.356,31	3.204.356,40	3.204.356,40	3.204.356,40
LEGGE REGIONALE N. 1993/47 Totale		6.670.530,36	3.289.910,25	3.204.356,40	3.204.356,40
LEGGE REGIONALE N. 1994/16	TITOLO 1: Spese correnti	1.505.000,00	1.200.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/16 Totale		1.505.000,00	1.200.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/43	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/43 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/15	TITOLO 1: Spese correnti	1.000.054,14	924.252,33	900.000,00	900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/15 Totale		1.000.054,14	924.252,33	900.000,00	900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/16	TITOLO 1: Spese correnti	343.326,00	272.000,00	350.000,00	283.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/16 Totale		343.326,00	272.000,00	350.000,00	283.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/41	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/41 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/60	TITOLO 1: Spese correnti	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/60 Totale		48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/63	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/63 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/67	TITOLO 1: Spese correnti	983.709,45	821.860,01	339.300,00	339.300,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/67 Totale		983.709,45	821.860,01	339.300,00	339.300,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/75	TITOLO 1: Spese correnti	1.003.726,84	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 1995/75 Totale		1.003.726,84	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/93	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/93 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/24	TITOLO 2: Spese in conto capitale	924.359,32	1.923.194,98	900.000,00	900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/24 Totale		924.359,32	1.923.194,98	900.000,00	900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/39	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/39 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/52	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/52 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/75	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/75 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/16	TITOLO 2: Spese in conto capitale	912.384,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/16 Totale		912.384,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/47	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/47 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/56	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/56 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/10	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/39	TITOLO 1: Spese correnti	209.395,37	555.283,99	555.283,99	555.283,99
LEGGE REGIONALE N. 1998/39 Totale		209.395,37	555.283,99	555.283,99	555.283,99
LEGGE REGIONALE N. 1999/16	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/16 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/18	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/18 Totale		0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/21	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 1999/21 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/28	TITOLO 1: Spese correnti	1.322.641,23	481.500,00	562.500,00	562.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	12.014.721,83	7.896.331,66	3.895.000,00	2.895.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/28 Totale		13.337.363,06	8.377.831,66	4.457.500,00	3.457.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/29	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.050.000,00	320.000,00	360.000,00	360.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/29 Totale		1.050.000,00	320.000,00	360.000,00	360.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/1	TITOLO 1: Spese correnti	43.625.800,00	42.489.000,00	42.502.320,00	42.502.320,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	33.028.051,53	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/1 Totale		76.653.851,53	49.809.000,00	49.822.320,00	49.822.320,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/246	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/246 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/34	TITOLO 1: Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/34 Totale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/36	TITOLO 1: Spese correnti	430.000,00	352.000,00	383.500,00	383.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/36 Totale		430.000,00	352.000,00	383.500,00	383.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/38	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/38 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/4	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	785.780,18	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/4 Totale		0,00	0,00	785.780,18	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/42	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	210.588,56	24.000,00	24.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/42 Totale		0,00	210.588,56	24.000,00	24.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/43	TITOLO 1: Spese correnti	236.200,00	74.351,70	185.580,00	185.580,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.072.520,00	450.000,00	508.770,00	508.770,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/43 Totale		1.308.720,00	524.351,70	694.350,00	694.350,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/44	TITOLO 1: Spese correnti	42.205,92	2.712,00	47.992,50	47.992,50
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.068.117,51	2.081.974,86	1.989.900,00	1.989.900,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2000/44 Totale		3.110.323,43	2.084.686,86	2.037.892,50	2.037.892,50
LEGGE REGIONALE N. 2000/6	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/6 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/1	TITOLO 1: Spese correnti	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/1 Totale		117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/5	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/5 Totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/7	TITOLO * nd *: *** Titolo non definito ***	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62
	TITOLO 1: Spese correnti	11.580.462,44	18.795.652,31	20.369.537,00	20.653.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	14.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/7 Totale		63.574.299,06	71.075.488,93	72.649.373,62	72.932.836,62
LEGGE REGIONALE N. 2002/23	TITOLO 1: Spese correnti	262.735,67	120.000,00	180.000,00	180.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/23 Totale		262.735,67	120.000,00	180.000,00	180.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/26	TITOLO 1: Spese correnti	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/26 Totale		700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/13	TITOLO 1: Spese correnti	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/13 Totale		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/17	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/17 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/36 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/7	TITOLO 1: Spese correnti	7.359.880,46	4.918.031,85	4.562.281,71	4.562.281,71
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/7 Totale		7.359.880,46	4.918.031,85	4.562.281,71	4.562.281,71
LEGGE REGIONALE N. 2003/8	TITOLO 1: Spese correnti	1.069.781,47	606.600,00	630.000,00	630.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/8 Totale		1.069.781,47	606.600,00	630.000,00	630.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/1	TITOLO 1: Spese correnti	112.109.098,30	114.909.606,50	106.177.406,50	106.243.906,50
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2004/1 Totale		112.109.098,30	114.909.606,50	106.177.406,50	106.243.906,50
LEGGE REGIONALE N. 2004/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/12	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/14	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/14 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/23	TITOLO 1: Spese correnti	1.036.050,46	350.000,00	541.500,00	541.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.420.000,00	1.260.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/23 Totale		2.456.050,46	1.610.000,00	1.882.500,00	1.882.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/26	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/26 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/31	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/31 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/34	TITOLO 1: Spese correnti	1.948.616,26	1.733.386,43	1.532.160,00	1.532.160,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	24.920.276,64	7.844.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/34 Totale		26.868.892,90	9.577.386,43	2.892.160,00	2.892.160,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/9	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/9 Totale		0,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/15	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/15 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/4	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/4 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/1	TITOLO 2: Spese in conto capitale	675.000,00	100.000,00	112.500,00	112.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/1 Totale		675.000,00	100.000,00	112.500,00	112.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/13	TITOLO 1: Spese correnti	376.084,01	369.675,00	369.675,00	369.675,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2006/13 Totale		376.084,01	369.675,00	369.675,00	369.675,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/14	TITOLO 1: Spese correnti	13.440,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/14 Totale		13.440,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	239.097,67	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/15 Totale		239.097,67	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/21	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/21 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/35	TITOLO 2: Spese in conto capitale	268.100,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/35 Totale		268.100,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/37	TITOLO 1: Spese correnti	37.454,00	127.000,00	24.300,00	24.300,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/37 Totale		37.454,00	127.000,00	24.300,00	24.300,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/38	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/38 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/4	TITOLO 1: Spese correnti	19.386,18	3.671,42	5.004,00	5.004,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	190.162,50	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/4 Totale		209.548,68	3.671,42	5.004,00	5.004,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/10	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/14	TITOLO 1: Spese correnti	112.355,82	215.343,69	140.500,00	140.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	378.715,24	757.858,46	297.000,00	297.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/14 Totale		491.071,06	973.202,15	437.500,00	437.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/17	TITOLO 1: Spese correnti	4.235.127,19	1.895.363,62	1.927.060,22	1.927.060,22
LEGGE REGIONALE N. 2007/17 Totale		4.235.127,19	1.895.363,62	1.927.060,22	1.927.060,22
LEGGE REGIONALE N. 2007/19	TITOLO 1: Spese correnti	21.800.000,00	21.310.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/19 Totale		21.800.000,00	21.310.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2007/22	TITOLO 1: Spese correnti	1.499.885,52	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/22 Totale		1.499.885,52	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/23	TITOLO 1: Spese correnti	19.200,00	10.000,00	16.200,00	16.200,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.040.000,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/23 Totale		1.059.200,00	70.000,00	52.200,00	52.200,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/25	TITOLO 1: Spese correnti	560.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/25 Totale		560.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/28	TITOLO 1: Spese correnti	34.868.973,92	23.078.212,76	22.585.319,00	22.793.919,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.126.740,22	2.549.934,19	900.000,00	900.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/28 Totale		38.995.714,14	25.628.146,95	23.485.319,00	23.693.919,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/9	TITOLO 1: Spese correnti	3.142.008,03	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	7.828.739,00	1.623.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/9 Totale		10.970.747,03	3.783.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/13	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.915.662,31	2.546.211,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/13 Totale		4.915.662,31	2.546.211,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/14	TITOLO 1: Spese correnti	45.000,00	13.258,72	54.000,00	54.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	230.000,00	172.511,00	198.000,00	198.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/14 Totale		275.000,00	185.769,72	252.000,00	252.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/16	TITOLO 1: Spese correnti	1.535.126,27	481.120,00	481.120,00	481.120,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/16 Totale		1.535.126,27	481.120,00	481.120,00	481.120,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/18	TITOLO 1: Spese correnti	450.000,00	450.000,00	405.000,00	405.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/18 Totale		450.000,00	450.000,00	405.000,00	405.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/2	TITOLO 1: Spese correnti	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/2 Totale		48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/23	TITOLO 1: Spese correnti	758.049,00	4.570.855,94	4.056.777,42	2.524.065,65
LEGGE REGIONALE N. 2008/23 Totale		758.049,00	4.570.855,94	4.056.777,42	2.524.065,65
LEGGE REGIONALE N. 2008/28	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2008/28 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/30	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.397.416,82	1.384.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/30 Totale		2.397.416,82	1.384.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/31	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/31 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/34	TITOLO 1: Spese correnti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/34 Totale		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/36	TITOLO 2: Spese in conto capitale	7.066.100,00	900.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/36 Totale		7.066.100,00	900.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/1	TITOLO 1: Spese correnti	1.006.886,00	1.976.000,00	1.949.570,00	1.949.570,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/1 Totale		1.006.886,00	1.976.000,00	1.949.570,00	1.949.570,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/11	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/13	TITOLO 1: Spese correnti	54.000,00	18.000,00	16.200,00	16.200,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/13 Totale		54.000,00	18.000,00	16.200,00	16.200,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/14	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/14 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/19	TITOLO 1: Spese correnti	22.010.250,00	22.551.255,23	22.692.953,63	22.692.953,63
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	620.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/19 Totale		22.630.250,00	23.109.255,23	23.250.953,63	23.250.953,63
LEGGE REGIONALE N. 2009/2	TITOLO 1: Spese correnti	9.855.862,40	4.050.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.508.506,93	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/2 Totale		13.364.369,33	4.050.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/22	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/22 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/24	TITOLO 1: Spese correnti	639.999,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/24 Totale		639.999,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/25	TITOLO 1: Spese correnti	646.320,00	586.402,05	585.000,00	585.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2009/25 Totale		646.320,00	586.402,05	585.000,00	585.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/29	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/29 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/30	TITOLO 1: Spese correnti	175.169,75	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/30 Totale		175.169,75	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/37	TITOLO 1: Spese correnti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/37 Totale		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/4	TITOLO 1: Spese correnti	16.362.184,12	14.268.959,02	14.354.659,20	14.354.659,20
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.765.674,30	420.000,00	490.500,00	490.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/4 Totale		20.127.858,42	14.688.959,02	14.845.159,20	14.845.159,20
LEGGE REGIONALE N. 2009/9	TITOLO 1: Spese correnti	2.700,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/9 Totale		2.700,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/10	TITOLO 1: Spese correnti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/10 Totale		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/15	TITOLO 2: Spese in conto capitale	970.889,12	1.934.406,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/15 Totale		970.889,12	1.934.406,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/25	TITOLO 1: Spese correnti	11.201,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/25 Totale		11.201,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/26	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/26 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/3	TITOLO 1: Spese correnti	10.049.700,12	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	587.311,61	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/3 Totale		10.637.011,73	10.300.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/11	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/19	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2011/19 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/4	TITOLO 1: Spese correnti	36.600,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/4 Totale		36.600,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/5	TITOLO 2: Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/5 Totale		50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/6	TITOLO 1: Spese correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/6 Totale		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/7	TITOLO 1: Spese correnti	83.000,00	65.000,00	74.700,00	74.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/7 Totale		83.000,00	65.000,00	74.700,00	74.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/11	TITOLO 1: Spese correnti	364.005,96	179.312,11	327.605,36	327.605,36
LEGGE REGIONALE N. 2012/11 Totale		364.005,96	179.312,11	327.605,36	327.605,36
LEGGE REGIONALE N. 2012/18	TITOLO 1: Spese correnti	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	550.000,00	330.000,00	302.500,00	302.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/18 Totale		715.000,00	495.000,00	467.500,00	467.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/5	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/6	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/6 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/9	TITOLO 1: Spese correnti	322.328,40	100.000,00	300.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/9 Totale		322.328,40	100.000,00	300.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/8	TITOLO 1: Spese correnti	5.050.000,00	5.150.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/8 Totale		5.050.000,00	5.150.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/9	TITOLO 2: Spese in conto capitale	14.735.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/9 Totale		14.735.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/19	TITOLO 1: Spese correnti	225.000,00	100.000,00	202.500,00	202.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/19 Totale		225.000,00	100.000,00	202.500,00	202.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/2	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.149.211,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2014/2 Totale		1.149.211,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/5	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2014/5 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/1	TITOLO 1: Spese correnti	427.664,00	295.000,00	420.000,00	420.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/1 Totale		427.664,00	295.000,00	420.000,00	420.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/10	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/10 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/12	TITOLO 1: Spese correnti	250.000,00	234.000,00	257.000,00	257.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/12 Totale		250.000,00	234.000,00	257.000,00	257.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/19	TITOLO 1: Spese correnti	2.500.000,00	2.400.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/19 Totale		2.550.000,00	2.400.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/23	TITOLO 1: Spese correnti	19.755.046,40	13.268.000,00	14.235.500,00	14.235.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/23 Totale		19.755.046,40	13.268.000,00	14.235.500,00	14.235.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/3	TITOLO 1: Spese correnti	1.164.570,84	680.400,00	648.000,00	648.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/3 Totale		1.164.570,84	680.400,00	648.000,00	648.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/7	TITOLO 1: Spese correnti	232.000,00	249.634,30	425.121,97	425.121,97
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	85.887,44	85.347,70	85.347,70	85.347,70
LEGGE REGIONALE N. 2015/7 Totale		317.887,44	334.982,00	510.469,67	510.469,67
LEGGE REGIONALE N. 2015/9	TITOLO 1: Spese correnti	726.487,71	126.373,28	108.000,00	108.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.374.026,37	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2015/9 Totale		2.100.514,08	126.373,28	108.000,00	108.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/14	TITOLO 1: Spese correnti	8.138.081,31	7.069.704,07	6.885.000,00	6.885.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/14 Totale		8.138.081,31	7.069.704,07	6.885.000,00	6.885.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/16	TITOLO 1: Spese correnti	12.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/16 Totale		12.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/18	TITOLO 1: Spese correnti	14.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2016/18 Totale		14.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/21	TITOLO 1: Spese correnti	124.479,65	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/21 Totale		124.479,65	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/23	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/23 Totale		60.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/24	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/24 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/4	TITOLO 1: Spese correnti	685.743,72	701.300,00	636.300,00	636.300,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/4 Totale		685.743,72	701.300,00	636.300,00	636.300,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/5	TITOLO 1: Spese correnti	265.628,93	158.000,00	214.700,00	214.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/5 Totale		265.628,93	158.000,00	214.700,00	214.700,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/6	TITOLO 1: Spese correnti	202.000,00	185.000,00	198.000,00	198.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/6 Totale		15.202.000,00	15.185.000,00	15.198.000,00	15.198.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/9	TITOLO 1: Spese correnti	199.270,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2016/9 Totale		199.270,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/16	TITOLO 1: Spese correnti	4.506.990,65	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/16 Totale		4.506.990,65	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/18	TITOLO 1: Spese correnti	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/18 Totale		3.025.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/21	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/21 Totale		20.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/6	TITOLO 1: Spese correnti	456.600,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/6 Totale		526.600,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2017/8	TITOLO 1: Spese correnti	370.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2017/8 Totale		370.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/1	TITOLO 1: Spese correnti	52.843,88	67.321,32	6.500,00	6.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.325.646,18	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/1 Totale		2.378.490,06	1.787.321,32	1.726.500,00	1.726.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/11	TITOLO 1: Spese correnti	40.455.066,40	30.841.873,24	28.802.760,50	28.670.956,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.844.933,50	5.003.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/11 Totale		43.299.999,90	35.844.873,24	30.010.760,50	29.878.956,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/12	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/13	TITOLO 1: Spese correnti	432.000,00	401.625,00	388.800,00	388.800,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/13 Totale		432.000,00	401.625,00	388.800,00	388.800,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/17	TITOLO 1: Spese correnti	236.173,50	160.536,09	212.556,15	212.556,15
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	2.062.157,42	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/17 Totale		2.298.330,92	160.536,09	212.556,15	212.556,15
LEGGE REGIONALE N. 2018/19	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/19 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/2	TITOLO 1: Spese correnti	415.449,11	326.000,00	380.000,00	325.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/2 Totale		415.449,11	326.000,00	380.000,00	325.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/20	TITOLO 2: Spese in conto capitale	854.567,08	256.121,08	256.121,08	256.121,08
LEGGE REGIONALE N. 2018/20 Totale		854.567,08	256.121,08	256.121,08	256.121,08
LEGGE REGIONALE N. 2018/4	TITOLO 1: Spese correnti	8.560.942,39	0,00	18.000,00	18.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/4 Totale		8.560.942,39	0,00	18.000,00	18.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/5	TITOLO 1: Spese correnti	8.810.392,86	8.325.077,17	9.058.727,94	8.043.340,12
LEGGE REGIONALE N. 2018/5 Totale		8.810.392,86	8.325.077,17	9.058.727,94	8.043.340,12
LEGGE REGIONALE N. 2018/7	TITOLO 1: Spese correnti	860.600,15	569.623,83	564.020,00	564.020,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	359.478,09	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/7 Totale		1.220.078,24	569.623,83	564.020,00	564.020,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2018/9	TITOLO 1: Spese correnti	75.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2018/9 Totale		75.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/1	TITOLO 1: Spese correnti	8.686.526,22	8.793.812,54	8.312.740,23	8.307.740,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.276.203,58	780.000,00	620.000,00	620.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/1 Totale		9.962.729,80	9.573.812,54	8.932.740,23	8.927.740,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/14	TITOLO 1: Spese correnti	11.769.730,94	11.123.877,09	11.093.644,71	11.093.644,71
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.301.287,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/14 Totale		13.071.017,94	11.123.877,09	11.093.644,71	11.093.644,71
LEGGE REGIONALE N. 2019/17	TITOLO 1: Spese correnti	3.464.779,57	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/17 Totale		3.464.779,57	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/22	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/22 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/6	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/6 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/9	TITOLO 1: Spese correnti	1.100.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	556.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2019/9 Totale		1.656.000,00	11.990.000,00	990.000,00	990.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/12	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/12 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.666.298,27	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/13 Totale		4.666.298,27	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/19	TITOLO 1: Spese correnti	79.746.303,44	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/19 Totale		79.746.303,44	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/23	TITOLO 1: Spese correnti	17.821.170,80	3.855.200,00	2.681.000,00	5.105.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	5.106.800,00	0,00	1.332.000,00	630.850,18
LEGGE REGIONALE N. 2020/23 Totale		22.927.970,80	3.855.200,00	4.013.000,00	5.735.850,18
LEGGE REGIONALE N. 2020/24	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.430.798,78	0,00	0,00	0,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2020/24 Totale		1.430.798,78	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/26	TITOLO 1: Spese correnti	1.067.276,79	800.000,00	1.700.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/26 Totale		1.067.276,79	800.000,00	1.700.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/7	TITOLO 1: Spese correnti	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/7 Totale		9.200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/8	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2020/8 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/13	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	200.000,00	227.000,00	227.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/13 Totale		0,00	200.000,00	227.000,00	227.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/20	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	450.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/20 Totale		0,00	450.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/22	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/22 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/27	TITOLO 1: Spese correnti	150.000,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/27 Totale		150.000,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/3	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/3 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/33	TITOLO 1: Spese correnti	30.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/33 Totale		30.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/8	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	4.337.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/8 Totale		4.337.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/9	TITOLO 1: Spese correnti	356.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2021/9 Totale		856.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/10	TITOLO 1: Spese correnti	150.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/10 Totale		150.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/18	TITOLO 1: Spese correnti	8.050.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	6.437.495,68	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2022/18 Totale		14.487.495,68	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/19	TITOLO 1: Spese correnti	250.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/19 Totale		250.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/20	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	130.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/20 Totale		150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/6	TITOLO 1: Spese correnti	1.865.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	12.078.783,61	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2022/6 Totale		13.943.783,61	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/10	TITOLO 1: Spese correnti	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/10 Totale		1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/11	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/11 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/13	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/13 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/15	TITOLO 1: Spese correnti	132.200,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/15 Totale		132.200,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/2	TITOLO 1: Spese correnti	60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/2 Totale		60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/23	TITOLO 1: Spese correnti	70.000,00	10.000,00	14.500,00	14.500,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/23 Totale		170.000,00	100.000,00	104.500,00	104.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/32	TITOLO 1: Spese correnti	74.084.335,64	47.183.909,72	43.248.466,44	43.248.466,44
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/32 Totale		74.084.335,64	47.183.909,72	43.248.466,44	43.248.466,44
LEGGE REGIONALE N. 2023/33	TITOLO 1: Spese correnti	5.439.500,00	4.450.000,00	506.250,00	450.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	1.103.268,31	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/33 Totale		6.542.768,31	4.450.000,00	506.250,00	450.000,00

SPESE

Legge Regionale	Titolo	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2024	Stanziamiento per l'anno 2025	Stanziamiento per l'anno 2026	Stanziamiento per l'anno 2027
LEGGE REGIONALE N. 2023/34	TITOLO 1: Spese correnti	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/34 Totale		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/6	TITOLO 1: Spese correnti	400.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	5.000.000,00	2.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/6 Totale		5.400.000,00	5.550.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/8	TITOLO 1: Spese correnti	105.000,00	5.000,00	22.500,00	22.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2023/8 Totale		105.000,00	5.000,00	22.500,00	22.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/12	TITOLO 1: Spese correnti	100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/12 Totale		100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/15	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/15 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/16	TITOLO 1: Spese correnti	190.000,00	324.000,00	249.000,00	249.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	0,00	40.000,00	189.000,00	189.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/16 Totale		190.000,00	364.000,00	438.000,00	438.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/18	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/18 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/2	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/2 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/26	TITOLO 1: Spese correnti	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/26 Totale		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/8	TITOLO 1: Spese correnti	2.283.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale	25.793.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2024/8 Totale		28.076.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Elenco codici attività economiche (ATECO 2007) di cui all'art. 7, comma 3

45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

47.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI

47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

47.11.1 Ipermercati

47.11.2 Supermercati

47.11.3 Discount di alimentari

47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.19.1 Grandi magazzini

47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata

47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati

47.24.1 Commercio al dettaglio di pane

47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria

47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a.

47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

47.51.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

47.51.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.52.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle

47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati

47.53.1 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.2 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

47.59.1 Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

47.59.4 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.5 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza

47.59.6 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.9 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.

47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

47.64.2 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

47.7 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

47.73.1 Farmacie

47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

47.75.2 Erboristerie

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

55 ALLOGGIO

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE

55.9 ALTRI ALLOGGI

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale

56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR

79.11 Attività delle agenzie di viaggio

79.12 Attività dei tour operator

79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

85.51 Corsi sportivi e ricreativi

Elenco codici attività economiche (ATECO 2007) di cui all'art. 7, comma 4

55 ALLOGGIO

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

55.20.1 Villaggi turistici

55.20.2 Ostelli della gioventù

55.20.3 Rifugi di montagna

55.20.4 Colonie marine e montane

55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole ed ittiche

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche

55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE

55.9 ALTRI ALLOGGI

55.90.1 Gestione di vagoni letto

55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.1 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole ed ittiche

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.3 Gelaterie e pasticcerie

56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 Ristorazione ambulante

56.10.5 Ristorazione su treni e navi

56.2 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale

56.29.1 Mense

56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale

56.3 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA

Elenco codici attività economiche (ATECO 2007) di cui all'art. 7, comma 6

68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

68.20 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri

68.20.02 Affitto di aziende

68.3 ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI

68.31.00 Attività di mediazione immobiliare

68.32 Gestione di immobili per conto terzi



Disegno di legge n. 62

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2024.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 12 dicembre 2024.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 3 febbraio 2025 con relazione di maggioranza di Debora BIGLIA e relazione di minoranza di Sarah DISABATO, Fabio ISNARDI, Vittoria NALLO, Alice RAVINALE.
- Approvato in Aula il 25 febbraio 2025, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 19 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 36. (Principi generali in materia di finanza regionale)

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.”.

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.

- Il testo vigente dell'articolo 40 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

“Art. 40. (Equilibrio di bilanci)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni

tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Realizzazione del Museo regionale degli alpini)

1. Allo scopo di preservare il patrimonio storico e culturale di cui è portatore il Corpo degli alpini, la Regione promuove la realizzazione del Museo regionale degli alpini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere i necessari atti di collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio individuato per la realizzazione del Museo, dandone successiva comunicazione alla commissione consiliare competente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per l'annualità 2024, si provvede mediante l'iscrizione di apposito stanziamento a valere sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

4. Gli oneri di cui al comma 3, per l'annualità 2024, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 36.”.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali), è il seguente:

“Art. 6. (Cause di non punibilità) - Testo in vigore dal 29 novembre 2024, ma applicabile dal 1° gennaio 2026.

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal [decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358](#), se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

6. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

7. Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'[articolo 10-sexies, comma 1, lettere a\) e b\), della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della

dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di sopratasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte) come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 173/2024, è il seguente:

“Art. 1. (Fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile a terzi) - Testo in vigore dal 29 novembre 2024, ma applicabile dal 1° gennaio 2026.

1. La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.

3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'[articolo 425 del codice di procedura penale](#) per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'[articolo 529 del medesimo codice](#), la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.

6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data.

7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'[articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'[articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#).”.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Pagamento di tasse automobilistiche non eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi)

1. In applicazione dei principi di cui all' [articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed all' [articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' [articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)), i contribuenti ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento di violazione per l'omesso pagamento di tasse automobilistiche ed in grado di dimostrare di aver pagato presso un intermediario a cui è stata revocata l'autorizzazione a riscuotere, qualora il pagamento stesso non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, possono presentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per regolarizzare la propria posizione, nelle forme e modalità appositamente definite, eseguendo il pagamento, entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'accettazione degli uffici competenti, della sola tassa dovuta, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, anche nella forma rateizzata di cui all' [articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20](#) (Legge finanziaria per l'anno 2002).

1 bis. I contribuenti che si trovano nella situazione di cui al comma 1 ed ai quali non è ancora stato notificato l'avviso di accertamento possono altresì regolarizzare la propria posizione eseguendo entro il 30 giugno 2017, e senza ulteriori formalità, il pagamento della sola tassa dovuta, senza l'applicazione della sanzione e degli interessi.

2. I contribuenti che, trovandosi nella situazione di cui al comma 1, abbiano già regolarmente ottemperato, alla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento delle somme liquidate con l'avviso di accertamento, possono ottenere la restituzione, per rimborso o per compensazione, delle somme pagate a titolo di sanzione ed interessi, presentando idonea e documentata domanda nelle forme e nei termini ordinari di cui all' [articolo 5, comma 1, della l.r. 20/2002](#).”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 40 novies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 40 novies. (Durata della carica)

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed è rinnovabile per un periodo non superiore a due anni.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, egli dura in carica quanto il Collegio.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 40 duodecies.

5. Il componente del Collegio è revocabile per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 10. (Modalità di esenzione per i soggetti disabili)

1. La persona disabile grave, secondo la definizione dell' [articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate), per ridotte o impedito capacità motorie permanenti, di cui all'articolo 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ovvero invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, di cui all'articolo 381, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ovvero invalida con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni, di cui all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), ovvero il soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria di veicoli come individuati all' [articolo 17, comma 1, lettera f bis\), del d.p.r. 39/1953](#), limitatamente ad un solo veicolo, non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico e mentale, in possesso di indennità di accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti gravi, come classificate all' articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) o sordomute assolute.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà degli stessi, adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido.

4. L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto con regolare voltura ovvero sia stata formalizzata la perdita di possesso.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 sono comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'articolo 2.

6. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui ai precedenti commi, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle competenti strutture tributarie regionali, ovvero agli uffici individuati dall'Amministrazione regionale.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 32. (Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 27, ed introitate su appositi capitoli dell'UPB DB0902, sono iscritte prioritariamente ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 14 giugno 1990, n. 158 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB11111, relativi alle materie inerenti alla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca di seguito specificate:

a) spese per iniziative di divulgazione in materia di pesca;

b) spese per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale e per studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca e per rimborsi e gettoni di presenza ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico;

c) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;

d) spese per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne in merito alla tutela della fauna ittica;

e) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.

e bis) contributi a favore delle associazioni e organizzazioni piscatorie per iniziative di formazione e divulgazione in materia di pesca, per iniziative previste dalla pianificazione regionale, per studi, ricerche, indagini, attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e per iniziative di tutela della fauna ittica.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte mediante lo specifico fondo istituito dall' articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DB05011.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle province della soprattassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione.

3 bis. Le entrate derivanti dalle soprattasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui all'articolo 27, comma 1, ed introitate su appositi capitoli da istituire nello stato di previsione dell'entrata, sono iscritte nella spesa su apposito capitolo da istituire nella UPB denominata "Agricoltura Tut. e Gest. della fauna selvatica e acquatica Titolo 1: spese correnti " al fine del loro riversamento alle province come stabilito al comma 3.

3 ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento variazioni ai capitoli di entrata e di spesa in relazione agli accertamenti effettuati.

4. Alle spese relative alla pianificazione regionale e per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca si provvede in deroga all' articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

5. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2022)

1. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 184.109.954,35 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.

2. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020 per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 56.185.378,52 da ripartirsi per gli anni 2021-2022.

3. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2022 come da allegato B della presente legge.

3 bis. Ai sensi dei commi 559, 560 e 561 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), si dispone quanto segue:

- a) al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, l'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione può ridurre la quota di cofinanziamento regionale fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- b) le risorse rivenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento regionale di cui alla lettera a) rimangono come finanziamenti aggiuntivi al medesimo programma di sviluppo rurale 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del programma medesimo;
- c) le risorse aggiuntive di cui alla lettera b), non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate al pagamento degli impegni giuridici residui assunti nel corso del medesimo periodo di programmazione. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, le suddette risorse che, a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, risultano ammissibili in relazione al periodo di programmazione 2023-2027, sono riallocate come finanziamenti aggiuntivi nel piano strategico della politica agricola comune 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del medesimo piano strategico.
4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, pari a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2021, a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2022 ed euro 3.582.534,42 per l'annualità 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte e disponibili nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. Ai sensi dell' [articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#) (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a [statuto](#) ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a partire dal 1° gennaio 2018 la Regione istituisce l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), di cui all' [articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342](#) (Misure in materia fiscale), calcolata sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo e atterraggio.

2. L'IRESA è dovuta per ogni decollo ed ogni atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti situati nel territorio regionale:

a) dagli esercenti di aeromobili che svolgono servizi di trasporto pubblico, aerotaxi o altre attività di tipo commerciale in aeroporti con certificazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) o gestiti direttamente dall'ENAC, in conformità a quanto previsto dal regolamento dell'ENAC 21 ottobre 2003 (Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti);

b) dagli esercenti di aeromobili ad ala fissa ad uso privato, con peso massimo al decollo pari o superiore a 4,5 tonnellate;

c) dagli esercenti di aeromobili ad ala rotante ad uso privato, con peso massimo al decollo pari o superiore a 2,5 tonnellate.

3. L'esercente di cui al comma 2 è individuato ai sensi dell'articolo 874 del Codice della navigazione ed, in mancanza della dichiarazione dell'esercente, si presume tale, ai sensi dell'articolo 876 dello stesso Codice, il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

4. La misura dell'IRESA è determinata in riferimento:

a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo;

b) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali dell'International civil aviation organization (ICAO), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli II, III e IV dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato Annesso.

5. Ai sensi del comma 4, l'IRESA si applica nella misura di euro 0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata a prescindere dal peso massimo al decollo.

6. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all' [articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085](#) (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

7. I soggetti di cui al comma 6:

a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;

b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

8. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione e del versamento dell'IRESA, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli enti preposti alla gestione degli aeroporti apposite convenzioni, i cui contenuti minimi disciplinano le modalità di riversamento trimestrale delle somme riscosse e la trasmissione dei flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione dell'imposta.

9. Nelle more dell'adozione della convenzione di cui al comma 8 e per quanto da essa non previsto, si applica quanto stabilito dal [decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982](#).

10. Le modalità di pagamento ai soggetti di cui al comma 6, nonché quelle di riversamento e di accertamento e quelle di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento emanato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente.

11. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) per l'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 7, lettera a), il trasgressore è sanzionato da un minimo di euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 50.000,00;

b) per l'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 7, lettera b), il trasgressore è sanzionato nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.

12. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all'articolo 789 del Codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo e antincendio e adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 4.500 chilogrammi;

l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

13. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, trovano applicazione le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982](#).

14. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 1, tipologia 10101 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e sono accantonate nello stato di previsione della spesa in apposito fondo istituito nell'ambito della missione 20, programma 20.03 del medesimo bilancio al fine della relativa destinazione agli enti locali che ricadono nelle zone A e B, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale) a titolo di indennizzo delle popolazioni residenti nei comuni delle medesime zone e alla realizzazione di accordi di programma tra la Regione ed i comuni limitrofi alla zona aeroportuale per l'adozione di misure di abbattimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, derivante dalle emissioni sonore degli aeromobili.

15. Ai fini del riparto dei fondi da destinarsi alle finalità di cui al comma 14, la Giunta regionale adotta apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente.”.

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie), come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19. (Sospensione dell'applicazione dell'imposta regionale prevista dall' [articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6](#))

1. L'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) a decorrere dal 1° gennaio 2018, prevista dall' [articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6](#) (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019) è sospesa.”.

Note all'articolo 14

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Salone internazionale del libro di Torino)

1. Al fine di sostenere la realizzazione del progetto di promozione della lettura denominato Salone internazionale del libro di Torino, è iscritto, per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, uno stanziamento pari a euro 1.300.000,00 nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, da erogare alla Fondazione circolo dei lettori con sede in Torino, quale ente che programma e gestisce la manifestazione Salone Internazionale del libro di Torino.

1 bis. Per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, è iscritto uno stanziamento pari a euro 1.300.000,00 nella missione 05, programma 05.02, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, da erogare alla Fondazione circolo dei lettori per la programmazione e la gestione della manifestazione Salone internazionale del libro di Torino.”.

Note all’articolo 16

- Il testo vigente dell’articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.